

F.A.Q.	RISPOSTA
Chi è l'Ente Forestale?	E' l'Ente territoriale competente. Nel nostro caso l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia che è competente per i territori dei comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa.
Dove trovo le definizioni necessarie per interpretare il regolamento forestale?	Nell'articolo 2 del Regolamento Forestale e nell'articolo 3 del d.lgs. n. 34 del 2018. Ulteriori definizioni possono fare riferimento alla normativa regionale e nazionale di riferimento o in uso nell'ambito delle scienze forestali, agrarie e agronomiche.
Per effettuare tagli boschivi cosa devo fare?	In funzione del tipo di intervento: <ul style="list-style-type: none"> • essere in possesso di una AUTORIZZAZIONE rilasciata dall'Ente Forestale oppure <ul style="list-style-type: none"> • avere presentato, da almeno trenta giorni, una COMUNICAZIONE a cui non sono seguite interruzioni dei termini da parte dell'Ente Forestale oppure <ul style="list-style-type: none"> • avere presentato una COMUNICAZIONE corredata di dichiarazioni o asseverazioni da parte di un tecnico forestale o equiparato • essere nelle condizioni di esenzione elencate nell'articolo 6 del regolamento e riportate di seguito
Chi può tagliare un bosco?	<ul style="list-style-type: none"> - Le imprese iscritte all'albo regionale delle imprese forestali. - Gli imprenditori agricoli, per utilizzazioni anche di tipo commerciale, su terreni boscati in gestione alla propria azienda. - Nel solo caso di autoconsumo ^(*): <ul style="list-style-type: none"> • la proprietà o il possessore • gli aventi diritto di legnatico negli usi civici e nelle proprietà collettive <p>(*) fino ad un massimo di 25 tonnellate annue o fino ad una superficie di 0,5 ettari per richiedente, fermo restando comunque il limite massimo di 25 tonnellate.</p>
Quando si può tagliare senza AUTORIZZAZIONE o COMUNICAZIONE?	<ul style="list-style-type: none"> - Quando si realizzano interventi effettuati in esecuzione di ordinanze contenenti i riferimenti alle tipologie di intervento e alle modalità di realizzazione dei lavori; - Nel caso di tagli di utilizzazione del legname per uso non commerciale riguardanti una superficie massima di 1.500 metri quadri all'anno per ciascun proprietario, possessore o avente diritto di legnatico secondo gli usi civici; - Nel caso in cui si vogliono tagliare delle siepi o dei boschetti a condizione che vengano applicate le modalità indicate all'articolo 51 del regolamento; - Nel caso si realizzino interventi di contenimento della vegetazione lungo la viabilità nelle fasce di rispetto previste dal Codice della Strada e lungo i confini di proprietà per il rispetto di quanto previsto dal Codice Civile; - Nel caso si realizzino interventi di manutenzione nelle aree di pertinenza delle reti tecnologiche al servizio di funzioni pubbliche, quali reti elettriche, telefoniche, metanodotti, funivie e impianti similari; - Nel caso di interventi agronomici previsti nella coltivazione dei castagneti da frutto e per la conservazione in bosco di esemplari di castagno da frutto; - Nel caso di interventi di manutenzione per la "selvicoltura ad albero", una volta che le matricine da valorizzare siano state individuate dall'autorizzazione;

	<ul style="list-style-type: none"> - Nel caso di interventi di manutenzione dei sistemi agroforestali in attuazione dell'autorizzazione quinquennale; - Nel caso di taglio e asportazione di piante secche e di sporadici alberi stroncati da eventi calamitosi nel rispetto di quanto indicato nell'articolo 14.
Chi può presentare le domande di taglio?	<ul style="list-style-type: none"> - Le imprese iscritte all'albo regionale delle imprese forestali o le aziende agricole per il taglio di legname ad uso commerciale. - I proprietari, i possessori, gli utilisti per utilizzazioni di autoconsumo (ad es. legna da ardere ad uso personale) o per lavori di piccola manutenzione. - Gli Enti/Amministrazioni gestori di beni forestali di proprietà pubblica, i legali rappresentanti di Consorzi forestali, Usi civici e Proprietà collettive. <p>In generale, nel caso si effettuino tagli su superfici non di proprietà, è opportuno allegare l'assenso del proprietario o un documento contrattuale che ne indichi il possesso anche se temporaneo.</p>
Come si presentano le domande di taglio (autorizzazioni e comunicazioni)?	<p>Le istanze di taglio vengono presentate tramite sistema informatizzato regionale all'indirizzo: https://servizifederati.regione.emilia-romagna.it/PMPF</p> <p>Le pratiche possono essere inserite nel sistema telematico direttamente dai richiedenti oppure tramite soggetti intermediari abilitati.</p>
Che validità hanno le AUTORIZZAZIONI e le COMUNICAZIONI?	<ul style="list-style-type: none"> - Le autorizzazioni hanno una validità di due anni dalla data del loro rilascio. - Le comunicazioni hanno durata di due anni dalla data di presentazione.
Quando si possono effettuare i tagli selvicolturali?	<ul style="list-style-type: none"> - Nei boschi di alto fusto sono di norma consentiti in qualsiasi stagione dell'anno i tagli di rinnovazione, i diradamenti, gli sfolli e le ripuliture. - Nei boschi cedui semplici, composti e trattati a sterzo sono consentiti: <ul style="list-style-type: none"> • i tagli selvicolturali per la conversione dei boschi cedui in alto fusto in qualsiasi stagione dell'anno, • i tagli di utilizzazione dal 15 settembre al 15 maggio nei boschi cedui di faggio e misti con prevalenza di faggio, • i tagli di utilizzazione dal 01 ottobre al 30 aprile nei boschi cedui di altre latifoglie. - Nei casi di manutenzioni di reti e infrastrutture tecnologiche di servizi con funzione pubblica sono consentiti in qualsiasi stagione dell'anno.
Quanto tempo ho per rimuovere il legname dal bosco?	<p>Entro il 15 luglio successivo alla fine delle operazioni di taglio il legname deve essere spostato dal punto di caduta e almeno concentrato in imposti temporanei; entro la scadenza della autorizzazione/comunicazione dovrà comunque essere trasportato all'esterno del bosco lungo le piste e la viabilità esistente.</p> <p>Per i tagli delle fustaie, per le conversioni all'alto fusto e per i tagli liberamente eseguibili e per quelli di autoconsumo effettuati nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio, lo sgombero dal punto di caduta ed il primo concentrazione possono essere completati entro 90 giorni dall'ultimazione del taglio.</p>
Quale superficie forestale posso al massimo sottoporre contemporaneamente al taglio?	<ul style="list-style-type: none"> - 8 ettari per i cedui semplici, comprese le tagliate effettuate nei precedenti 3 anni; - 2 ettari per le fustaie trattate a taglio raso, comprese le tagliate effettuate nei precedenti 5 anni. <p>I limiti massimi di cui sopra non possono essere superati. Per i tagli di</p>

	<p>estensione maggiore occorre che tra una tagliata e l'altra resti una fascia boscata continua non utilizzata da almeno 4 anni e di larghezza minima di 100 metri.</p> <p>Nei boschi ad alto fusto presenti nelle zone di salvaguardia della morfologia costiera, nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, nelle zone di tutela di caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate dalle vigenti norme in materia di tutela del paesaggio è vietato il taglio a raso su superfici superiori a 5.000 metri quadri.</p>
Quando è obbligatorio il cartello di cantiere?	<p>Nel caso di tagli eseguiti da operatori professionali. Il cartello di cantiere va esposto per tutta la durata delle operazioni di taglio e di esbosco e deve essere apposto in posizione facilmente visibile e accessibile.</p> <p>Per area di cantiere si intendono le aree in cui sono consentiti i lavori di taglio e del relativo esbosco.</p> <p><u>Sul sito, nella sezione modulistica, è presente un FAC SIMILE di cartello di cantiere.</u></p>
Come si trattano i boschi ad alto fusto?	<p>Nelle fustaie il taglio raso e il taglio di sementazione possono essere effettuati al raggiungimento del turno minimo della specie. I turni minimi sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fustaie di faggio anni 90 • fustaie di querce anni 90 • fustaie miste di conifere e latifoglie anni 90 • fustaie di abeti anni 70 • fustaie di pini anni 70 • fustaie di carpini o frassini anni 70 • fustaie di castagno o ontani anni 60 • fustaie di douglasia anni 50 • fustaie di pioppo e salice o robini anni 15 <p>Ad eccezione dei tagli a raso, sempre soggetti ad autorizzazione, i tagli volti alla rinnovazione delle fustaie sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • soggetti a comunicazione per superfici fino ad 1 ettaro; • soggetti ad autorizzazione per superfici superiori ad 1 ettaro.
Come si diradano i boschi ad alto fusto?	<p>Sono soggetti a COMUNICAZIONE i tagli di diradamento eseguiti in modo tale che le chiome delle piante superstiti restino tra loro a una distanza inferiore ad 1 metro.</p> <p>Tutti gli altri tipi di diradamento sono soggetti ad AUTORIZZAZIONE.</p>
Come si trattano i boschi cedui?	<p>Ad esclusione dei tagli su superfici minime previste all'articolo 6 del regolamento forestale e quelli elencate all'articolo 19 relativamente ad ambienti con criticità ambientali, generalmente il taglio dei boschi cedui è soggetto a COMUNICAZIONE.</p> <p>Il numero minimo di matricine da rilasciare al taglio è 80 per ettaro e, nel caso di cedui semplici, il massimo è 160. Le matricine devono generalmente essere rilasciate in maniera uniforme su tutta la superficie soggetta a taglio. Il 20% delle matricine rilasciate deve provenire dalle matricine rilasciate nel precedente taglio.</p> <p>A queste condizioni di carattere generale fanno eccezione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il castagno che prevede un numero minimo di matricine pari a 40 • la robinia, il salice, il pioppo e il nocciolo per i quali non è necessario rilasciare matricine ma, in caso di presenza di altre latifoglie, il rilascio di queste ultime in numero minimo di 40 • il ceduo composto che ne prevede almeno 160 suddivise in più

	<p>classi di età</p> <ul style="list-style-type: none"> • il ceduo a sterzo che ne prevede almeno 30 • i terreni coinvolti da attivazione o riattivazione di fenomeni franosi e in altri casi come ad esempio quei terreni interessati da problemi di carattere fitosanitario ed idrogeologico dove, in taluni casi, potrebbe essere autorizzato il taglio anche senza rilascio di matricine. <p>In alternativa ad una distribuzione uniforme di singole matricine possono essere rilasciati gruppi di 3 o più matricine.</p>
<p>Quali piante conservare?</p>	<p>Una attenzione particolare alla flora regionale protetta e alle specie sporadiche.</p> <p>Non vanno tagliati, a tutela della flora regionale protetta, il tasso, l'agrifoglio e il cerro-sughera.</p> <p>Quando presenti nella superficie soggetta al taglio devono essere conservate alcune piante delle specie sporadiche indicate di seguito. Il numero minimo di piante o ceppaie da preservare ad ettaro è 5 per singola specie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Abies alba</i> – abete bianco (di popolazioni autoctone) • <i>Acer monspessulanum</i> - acero minore • <i>Acer opalus</i>, <i>Acer opulifolium</i> – acero opalo • <i>Acer platanoides</i> - acero riccio • <i>Alnus incana</i> - ontano bianco • <i>Betula pendula</i> – betulla • <i>Carpinus betulus</i> - carpino bianco • <i>Carpinus orientalis</i> – carpinella • <i>Cupressus sempervirens</i> – Cipresso comune • <i>Fraxinus excelsior</i> - frassino maggiore • <i>Fraxinus angustifolia</i> - frassino meridionale • <i>Laburnum alpinum</i> – maggiociondolo alpino • <i>Malus sp.pl.</i> - meli selvatici • <i>Picea abies</i> – abete rosso (di popolazioni autoctone) • <i>Pinus mugo</i> – pino mugo (di popolazioni autoctone) • <i>Pinus pinea</i> – Pino domestico • <i>Pinus sylvestris</i> – pino silvestre (di popolazioni autoctone) • <i>Prunus avium</i> – ciliegio • <i>Pyrus sp.pl.</i> – peri selvatici • <i>Quercus ilex</i> – leccio • <i>Quercus petraea</i> – rovere • <i>Quercus robur</i> – farnia • <i>Sorbus sp.pl.</i> – sorbi • <i>Tilia sp.pl.</i> – tigli • <i>Ulmus glabra</i> - olmo montano
<p>Quando posso tagliare il bosco ceduo?</p>	<p>Nel caso di cedui semplici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il faggio ad anni 30 • per le querce, il carpino e i frassini ad anni 20 • per il castagno ad anni 10 • per l'ontano, la robinia, il salice e il pioppo ad anni 8 <p>Per i cedui misti sono da osservare i turni minimi previsti per la specie predominante.</p> <p>Nel caso di cedui invecchiati e cioè quelle superfici forestali nelle quali i tagli non sono stati effettuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le querce da oltre 40 anni • per tutte le altre specie da oltre 50 anni

oltre ai cedui a sterzo i cui polloni più vecchi hanno raggiunto i 60 anni di età, si concede la possibilità di mantenerli a ceduo tramite COMUNICAZIONE quando:

- la superficie di taglio è inferiore a mq. 5.000
- l'età prevalente è inferiore ad anni 70 e se ricorre uno dei seguenti tre casi:
 - si prosegue nel trattamento a ceduo a sterzo o a ceduo composto;
 - si effettua trasformazione da ceduo semplice a ceduo composto;
 - si ha la prevalenza di castagno.

Inoltre, i cedui invecchiati possono essere mantenuti a ceduo tramite AUTORIZZAZIONE quando l'età prevalente è inferiore a anni 70 per:

- la prosecuzione del trattamento (ceduo semplice, composto o a sterzo);
- la trasformazione dei cedui semplici invecchiati in cedui composti;
- la trasformazione in ceduo a sterzo dei cedui semplici o composti di faggio e leccio.

La richiesta di autorizzazione in questo caso deve contenere una relazione tecnico illustrativa sottoscritta da tecnico forestale abilitato e riportante:

- le età dei polloni;
- lo stato dei soprassuoli;
- l'esame delle condizioni edafiche e stazionali della superficie soggetta a taglio.

Tali informazioni devono porre in evidenza che non sono presenti criticità specifiche per la ripresa vegetativa delle ceppaie e che sussistono le condizioni di sostenibilità per l'utilizzazione della superficie per la quale si richiede l'autorizzazione.